

5) Se l'interpretazione del diritto primario e/o derivato dell'Unione osti a una misura nazionale che subordina il diritto al pagamento (suppletivo) o al risarcimento al suo tempestivo esercizio da parte dei funzionari.

6) In caso di risposta affermativa alla prima, seconda e terza questione: se dall'interpretazione del diritto primario e/o derivato dell'Unione consegue che una legge recante disposizioni transitorie, la quale prevede che i funzionari già in servizio vengono inquadrati in un livello del nuovo sistema soltanto in funzione dell'importo, alla data di transizione, del loro stipendio di base determinato secondo la precedente normativa (discriminatoria) sulla retribuzione e che il successivo avanzamento nei livelli superiori viene così calcolato, a prescindere dall'esperienza professionale complessiva del funzionario, soltanto in ragione dei periodi di esperienza lavorativa maturati dopo l'entrata in vigore delle disposizioni transitorie, determini il mantenimento della discriminazione esistente in ragione dell'età sino al rispettivo raggiungimento del livello massimo di retribuzione.

7) In caso di risposta affermativa anche alla sesta questione: se l'interpretazione del diritto primario e/o derivato dell'Unione osti a che questa disparità di trattamento, destinata a protrarsi senza limiti, venga giustificata alla luce dell'obiettivo normativo di tutelare con la legge recante disposizioni transitorie non (soltanto) i diritti acquisiti alla data di transizione, ma (anche) l'aspettativa di reddito prevista, in base alla precedente normativa sulla retribuzione, nell'ambito della rispettiva categoria retributiva.

Se la perdurante discriminazione dei funzionari già in servizio possa essere giustificata alla luce del fatto che la regolamentazione alternativa (l'inquadramento individuale dei funzionari già in servizio in base ai periodi di esperienza lavorativa) comporterebbe oneri amministrativi maggiori.

8) Qualora, nell'ambito della settima questione, venga negata l'esistenza di una giustificazione: se l'interpretazione del diritto primario e/o derivato dell'Unione ammetta, fino a quando non sia prevista l'attuazione di norme non discriminatorie in materia di retribuzione anche per i funzionari già in servizio, una conseguenza giuridica diversa dalla retribuzione, in modo retroattivo e continuativo, dei funzionari già in servizio, al livello più alto previsto per la loro classe retributiva.

Se la conseguenza giuridica della violazione del divieto di discriminazione tragga origine direttamente dal diritto primario e/o derivato dell'Unione, nella fattispecie in particolare dalla direttiva 2000/78/CE, o se essa derivi soltanto, sotto il profilo del recepimento non conforme delle disposizioni dell'Unione, dalla responsabilità dello Stato ai sensi del diritto dell'Unione.

(¹) Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303, pag. 16).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Berlin (Germania) l'8 novembre 2012 — Gerd Schini/Land Berlin

(Causa C-506/12)

(2013/C 26/58)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Berlin

Parti

Ricorrente: Gerd Schini

Convenuto: Land Berlin

Questioni pregiudiziali

- 1) Se il diritto primario e/o derivato dell'Unione e nella fattispecie, in particolare, la direttiva 2000/78/CE (¹), debba essere interpretato, in funzione di un divieto generale di discriminazione ingiustificata basata sull'età, nel senso di comprendere anche le disposizioni nazionali sulla retribuzione dei funzionari del Land.
- 2) In caso di risposta affermativa alla prima questione: se, alla luce dell'interpretazione del suddetto diritto primario e/o derivato dell'Unione, una norma nazionale secondo cui l'entità dello stipendio base di un funzionario in sede di costituzione del rapporto di pubblico impiego dipende in maniera significativa dalla sua età e, successivamente, aumenta soprattutto in funzione della durata del rapporto di pubblico impiego, integri una discriminazione diretta o indiretta in ragione dell'età.
- 3) In caso di risposta affermativa anche alla seconda questione: se l'interpretazione del suddetto diritto primario e/o derivato dell'Unione osti a che una siffatta normativa nazionale trovi giustificazione nell'obiettivo del legislatore di ricompensare l'esperienza professionale.
- 4) In caso di risposta affermativa anche alla terza questione: se l'interpretazione del diritto primario e/o derivato dell'Unione ammetta, fino a quando non sia prevista l'attuazione di norme non discriminatorie in materia di retribuzione, conseguenze giuridiche diverse rispetto al riconoscimento retroattivo a favore dei soggetti discriminati del livello più alto di retribuzione previsto per la loro classe retributiva.

Se la conseguenza giuridica della violazione del divieto di discriminazione tragga origine direttamente dal diritto primario e/o derivato dell'Unione, nella fattispecie in particolare dalla direttiva 2000/78/CE, o se essa derivi soltanto, sotto il profilo del recepimento non conforme delle disposizioni dell'Unione, dalla responsabilità dello Stato ai sensi del diritto dell'Unione.

- 5) Se l'interpretazione del diritto primario e/o derivato dell'Unione osti a una misura nazionale che subordina il diritto al pagamento (suppletivo) o al risarcimento al suo tempestivo esercizio da parte dei funzionari.

(¹) Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303, pag. 16).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court of the United Kingdom (Regno Unito) l'8 novembre 2012 — Jessy Saint Prix/Secretary of State for Work and Pensions

(Causa C-507/12)

(2013/C 26/59)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

Supreme Court of the United Kingdom

Parti

Ricorrente: Jessy Saint Prix

Convenuto: Secretary of State for Work and Pensions

Questioni pregiudiziali

- 1) Se il diritto di soggiorno conferito a un «lavoratore» dall'articolo 7 della direttiva sulla cittadinanza (¹) debba essere interpretato nel senso che si applica soltanto alle persone che i) si trovano in un rapporto di lavoro esistente, ii) sono (quantomeno in alcune circostanze) alla ricerca di un'occupazione, o iii) rientrano nell'ambito di applicazione dei casi previsti dall'articolo 7, paragrafo 3, oppure se detto articolo debba essere interpretato nel senso che non osta a riconoscere tale diritto ad altre persone che conservano la qualità di «lavoratori» a tal fine.
- 2) i) Se, in quest'ultimo caso, esso si applichi ad una donna che abbia abbandonato l'attività lavorativa o interrotto la ricerca di un'occupazione ragionevolmente, a causa delle limitazioni fisiche collegate alle ultime fasi della gravidanza (e al periodo successivo al parto).
- ii) In caso affermativo, se essa abbia diritto a beneficiare della definizione, secondo il diritto nazionale, del momento in cui tale scelta è ragionevole.

(¹) Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 158, pag. 77).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Central Administrativo Norte (Portogallo) il 12 novembre 2012 — Joaquim Fernando Macedo Maia e altri/Fundo de Garantia Salarial, IP

(Causa C-511/12)

(2013/C 26/60)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Tribunal Central Administrativo Norte

Parti

Ricorrenti: Joaquim Fernando Macedo Maia, António Pereira Teixeira, António Joaquim Moreira David, Joaquim Albino Moreira David

Convenuto: Fundo de Garantia Salarial, IP

Questione pregiudiziale

Se il diritto dell'Unione, nell'ambito concreto della garanzia del pagamento dei crediti di lavoro in caso di insolvenza del datore di lavoro, in particolare gli articoli 4 e 10 della direttiva 80/987/CEE (¹), debba essere interpretato nel senso che esso osta ad una disposizione del diritto nazionale che garantisca unicamente i crediti scaduti nel corso dei sei mesi precedenti l'esercizio dell'azione diretta a far dichiarare l'insolvenza del datore di lavoro anche quando i lavoratori hanno agito contro quest'ultimo dinanzi al Tribunal do Trabalho (Tribunale del lavoro), al fine di ottenere la determinazione giudiziale dell'importo dovuto e la sua riscossione coattiva.

(¹) Direttiva 80/987/CEE del Consiglio, del 20 ottobre 1980, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro (GU L 283, pag. 23).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia) il 13 novembre 2012 — Octapharma France/Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), Ministère des affaires sociales et de la santé

(Causa C-512/12)

(2013/C 26/61)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti

Ricorrente: Octapharma France

Resistenti: Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), Ministère des affaires sociales et de la santé